

LA NAZIONE OLTRE I CONFINI.
CITTADINANZA, DIASPORA E DIRITTO CONSOLARE
NEL DIBATTITO CONTEMPORANEO

Eliana Augusti*

ABSTRACT

La riforma della cittadinanza introdotta nel 2025 e la successiva sentenza n. 63 del 2026 della Corte costituzionale hanno riaperto il dibattito sul rapporto tra cittadinanza, appartenenza e comunità politica. Il contributo propone una lettura storico-giuridica della vicenda, accennando alla genealogia dello ius sanguinis nel quadro dei processi di costruzione nazionale, delle migrazioni di massa e dello sviluppo delle istituzioni consolari tra Otto e Novecento. Muovendo dall'idea che cittadinanza, nazionalità, protezione diplomatica e funzione consolare costituiscano categorie storicamente determinate, l'articolo sostiene che la controversia contemporanea non riguardi soltanto i criteri di attribuzione della cittadinanza, ma investa più in profondità il modo in cui gli ordinamenti definiscono e organizzano l'appartenenza oltre il territorio dello Stato. In tale quadro, la riforma del 2025 appare come uno dei momenti attraverso cui vengono ridefiniti i confini spaziali e temporali della comunità politica.

The citizenship reform enacted in 2025 and the subsequent Constitutional Court judgment no. 63 of 2026 have reopened the debate on the relationship between citizenship, belonging, and political community. This article offers a historical-legal interpretation of these developments, tracing the genealogy of ius sanguinis within the broader framework of nation-building processes, mass migration, and the development of consular institutions during the nineteenth and twentieth centuries. Proceeding from the assumption that citizenship, nationality, diplomatic protection, and consular functions are historically contingent legal categories, the article argues that the contemporary controversy concerns not merely the criteria governing the attribution of citizenship. More fundamentally, it raises questions about the ways in which legal systems define and organise political belonging beyond the territorial boundaries of the state. From this perspective, the 2025 reform can be understood as one of the moments through which the spatial and temporal boundaries of the political community are being redefined.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Dalla nazione alla diaspora: una genealogia dello *ius sanguinis* – 3. Consolati, protezione e appartenenza oltre il territorio. – 4. Concludendo. La riforma del 2025 e le nuove geografie della comunità politica.

1. Introduzione

La riforma della cittadinanza introdotta nel 2025 e la successiva sentenza n. 63 del 2026 della Corte Costituzionale sembrano riguardare una questione relativamente circoscritta: la trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza e i limiti entro cui essa può continuare a operare. Il dibattito che ne è seguito si è concentrato soprattutto sugli aspetti più immediati della vicenda: il sovraccarico delle strutture consolari, l'aumento delle domande di riconoscimento provenienti dall'estero, la sostenibilità amministrativa del sistema e la discrezionalità del legislatore nel definire i criteri di appartenenza alla comunità politica. La linea è quella dell'ordine, dell'efficacia e dell'efficienza, principi tradizionalmente

* Professoressa Associata di *Storia del diritto medievale e moderno*, Università del Salento (eliana.augusti@unisalento.it)

riferiti al buon andamento dell'amministrazione e che vengono qui proiettati su un terreno più complesso, quale quello della definizione dell'appartenenza nazionale.

La stessa Corte Costituzionale ha ricondotto la questione entro il quadro dei principi che regolano il rapporto tra cittadinanza e partecipazione democratica, affermando che «la partecipazione democratica che dà vita ad una comunità di destini politici si radica in un legame effettivo tra i cittadini e la comunità nazionale»¹. Si tratta di un'affermazione pienamente comprensibile sul piano costituzionale. Essa apre tuttavia una questione più ampia. La storia del diritto mostra infatti come categorie quali cittadinanza, appartenenza e comunità politica siano il prodotto di specifici processi storici e non realtà autoevidenti o immutabili. Più che discutere la legittimità della riforma, può essere qui allora utile interrogarsi sulla genealogia di quel «legame effettivo» e sulle diverse forme attraverso cui, nel corso dell'età contemporanea, gli ordinamenti europei, e lo Stato italiano, hanno immaginato il rapporto tra appartenenza, mobilità e comunità politica.

Gli istituti sui quali il legislatore è intervenuto, vale a dire cittadinanza, nazionalità, diaspora, protezione diplomatica e funzione consolare, non sono categorie neutre né atemporali. Essi sono il prodotto di una lunga stratificazione storica che ha accompagnato la formazione dello Stato nazionale, le migrazioni di massa, l'espansione coloniale e lo sviluppo del diritto internazionale moderno. La storiografia sulla cittadinanza ha mostrato come l'appartenenza politica costituisca una costruzione storica e non una realtà immutabile²; parallelamente, gli studi sulle migrazioni e sul diritto internazionale hanno evidenziato come la mobilità abbia costantemente messo in discussione la pretesa coincidenza tra popolazione, territorio e sovranità³. Più recentemente, l'attenzione alla dimensione spaziale del diritto ha ulteriormente contribuito a problematizzare l'idea dello Stato territoriale come unico orizzonte dell'appartenenza giuridica⁴. Ignorare tale profondità significa rischiare di interpretare come soluzione tecnica ciò che costituisce invece una trasformazione più ampia della relazione tra Stato, mobilità e appartenenza.

2. Dalla nazione alla diaspora: una genealogia dello *ius sanguinis*

Lo *ius sanguinis* precede storicamente l'esperienza delle grandi diaspore contemporanee⁵. Per comprenderne il significato è dunque necessario risalire ai processi di costruzione nazionale che, tra diciottesimo e diciannovesimo secolo, contribuirono a definire le moderne forme dell'appartenenza politica. La successiva associazione tra cittadinanza per discendenza e comunità diasporiche costituisce infatti soltanto uno degli esiti della sua evoluzione storica, certamente non la sua origine.

Come ha mostrato la storiografia sulla cittadinanza moderna, la nazione venne progressivamente immaginata come una comunità storica capace di attraversare le

¹ Corte Cost., sentenza del 10 aprile 2026, n. 63, § 8.2.1.

² Cf. sempre P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari, 1999-2001.

³ Cf. ora L. NUZZO, G. SPECIALE, M. PIFFERI, C. VANO (a cura di), *Legal Responses to Mass Migration. From the Nineteenth Century to World War II*, London-New York, 2024.

⁴ Cf. J.-L. HALPÉRIN, *Spatializing Law in a Comparative Perspective of Legal History*, in *Extrême-Orient Extrême-Occident*, n. 40, 2016, pp. 207-218. Vedi ora anche le riflessioni raccolte a valle del progetto di ricerca PRIN PNRR 2022 *HiLArl. Histories, Laws & Architectures for Inclusion*, in E. AUGUSTI (a cura di), *Spazi del diritto. Città, nazione e ordine giuridico dall'Ottocento a oggi*, Torino, 2025.

⁵ Cf. D. TRUCCO, *Al di là del "sangue" e del "suolo": osservare la cittadinanza italiana a partire dall'implementazione della legge*, in *Studi Emigrazione*, LX, n. 231, 2023, pp. 433-448.

generazioni⁶, fondata su legami di origine, memoria e continuità genealogica. La cittadinanza si sviluppò all'interno di questo quadro come uno degli strumenti attraverso cui gli Stati europei definirono la propria popolazione e ne organizzarono l'appartenenza. Lo *ius sanguinis* costituiva una delle espressioni più coerenti di questa logica, poiché consentiva di trasmettere la qualità di membro della comunità politica attraverso la discendenza e di concepire la nazione come una continuità che eccedeva le singole generazioni. Lo *ius soli* “ancorava” invece la cittadinanza al territorio⁷, individuando lo spazio della sua attualizzazione.

L'intensificazione dei movimenti migratori pose però una nuova sfida. Nel corso dell'Ottocento milioni di europei lasciarono il continente⁸. Questa mobilità crescente mise in discussione l'identificazione tra popolazione, territorio e sovranità che il lungo processo di costruzione nazionale aveva cercato di consolidare, anche attraverso articolati progetti “pedagogici” di nazionalizzazione delle masse⁹. Come è stato osservato dagli studi più recenti sulla storia delle migrazioni¹⁰, la mobilità di massa non rappresentò un fenomeno esterno al processo di costruzione degli Stati nazionali, ma una delle condizioni attraverso cui esso venne continuamente ridefinito¹¹.

Nel caso italiano, la questione assunse una particolare intensità. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, l'emigrazione raggiunse dimensioni senza precedenti. Essa si inseriva in una più ampia competizione internazionale per la popolazione europea. Mentre diversi Stati delle Americhe incoraggiavano l'immigrazione come strumento di sviluppo economico, colonizzazione interna e trasformazione demografica delle popolazioni nazionali secondo categorie razziali allora largamente diffuse, il Regno d'Italia si confrontava con il problema opposto: come governare una mobilità che sottraeva milioni di persone al territorio nazionale senza trasformarle in una perdita definitiva per la comunità politica. La questione migratoria non riguardava dunque soltanto il movimento delle persone, ma la definizione stessa della nazione.

Nello stesso torno di anni avanzava anche il progetto coloniale, insieme al tentativo di orientare una parte dell'emigrazione verso l'oltremare italiano, in particolare l'Eritrea e la Somalia. L'insediamento di coloni italiani veniva presentato, secondo il lessico paternalistico e gerarchico della cultura coloniale del tempo, come uno strumento capace di rendere la popolazione indigena «devota», abituandola progressivamente ai presunti «benefici della civiltà»¹². Al di là della retorica civilizzatrice, quel linguaggio rivela un dato più profondo: emigrazione e colonialismo, pur irriducibili l'uno all'altro, furono talora pensati entro una medesima grammatica di proiezione nazionale oltre lo spazio metropolitano.

⁶ Per un'analisi e una ricostruzione storiografica più approfondita, rinvio a E. AUGUSTI, *Ripensare la nazione ottocentesca. Vecchi e nuovi paradigmi tra storia, diritto e globalità*, in M. MECCARELLI (a cura di), *Reading the crisis. Legal, Philosophical and Literary Perspectives*, Madrid, 2017, pp. 65-97.

⁷ D. DI CESARE, *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Torino, 2017, p. 11.

⁸ Cf. S. SASSEN, *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Milano, 1999.

⁹ Cf. L. NUZZO, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, 2012, pp. 87-168; E. AUGUSTI, *Verso la nazione. Un itinerario concettuale tra Sette e Ottocento*, in F. LAMBERTI, M.L. TACELLI, U. VILLANI LUBELLI (a cura di), *Diritto, storia, istituzioni. Liber amicorum Giancarlo Vallone*, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Nuova Serie, tomo II, Napoli, 2024, pp. 109-138; M. PIFFERI, *Exceptionality and Common Features of Migration Law in the Age of Mass Migration*, in L. NUZZO, G. SPECIALE, M. PIFFERI, C. VANO (a cura di), *Legal Responses to Mass Migration. From the Nineteenth Century to World War II*, London-New York, 2024, pp. 15-34.

¹⁰ Cf. M.I. CHOATE, *Emigrant Nation. The Making of Italy Abroad*, Cambridge (MA), 2008.

¹¹ Per una ricostruzione, anche storiografica, sul tema, rinvio a E. AUGUSTI, *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo*, Torino, 2022.

¹² E. ROSSI, *Del patronato degli emigranti in Italia e all'Estero, Relazione al Primo Congresso Geografico Italiano (Genova 1892)*, Roma, 1893, p. 33.

La differenza restava decisiva¹³. Il colonialismo implicava l'estensione del dominio statale su territori incorporati, amministrati o comunque assoggettati allo spazio imperiale; l'emigrazione di massa, invece, poneva allo Stato un problema diverso e più sfuggente: come conservare un vincolo giuridico e politico con comunità ormai disperse, mobili, sottratte al controllo diretto delle istituzioni nazionali. In entrambi i casi, tuttavia, veniva messa in crisi la coincidenza ottocentesca tra popolo, territorio e Stato. La nazione non appariva più soltanto come comunità radicata entro confini territoriali determinati, ma come corpo da governare, proteggere e rappresentare anche nella distanza.

È in questa tensione che strumenti come la nazionalità, la protezione diplomatica e le reti consolari assunsero una funzione decisiva. Essi permisero di tradurre l'appartenenza in un rapporto giuridico capace di sopravvivere alla dispersione spaziale, sostenendo la continuità della comunità nazionale anche quando essa non coincideva più con il territorio dello Stato. La legge n. 555 del 1912 rappresentò uno dei momenti di sintesi più significativi di tale processo. Più che una semplice disciplina della cittadinanza, essa fu anche un dispositivo di governo della distanza, attraverso cui lo Stato cercò di mantenere un rapporto giuridico con una popolazione ormai distribuita su scala globale¹⁴.

3. Consolati, protezione e appartenenza oltre il territorio

Per comprendere come ciò sia stato possibile occorre tuttavia spostare lo sguardo dalla cittadinanza alle istituzioni che ne hanno reso concreta l'operatività. È qui che il diritto consolare assume un'importanza decisiva. Nonostante la crescente attenzione dedicata negli ultimi decenni alla storia delle migrazioni e della cittadinanza, il ruolo delle istituzioni consolari continua a occupare una posizione sorprendentemente marginale nel dibattito contemporaneo. Eppure, una parte significativa della più recente storiografia ha mostrato come proprio i consolati costituiscano un osservatorio privilegiato per comprendere una delle tensioni fondamentali della modernità giuridica¹⁵: la coesistenza tra la progressiva territorializzazione della sovranità e la necessità di mantenere relazioni giuridicamente rilevanti con popolazioni disperse ben oltre i confini dello Stato.

Tra Otto e Novecento, gli Stati nazionali non costruirono soltanto territori, ma anche forme di appartenenza capaci di sopravvivere alla mobilità, alla distanza e alla dispersione geografica delle popolazioni. I consolati, in questo, costituirono una delle principali infrastrutture giuridiche attraverso cui lo Stato rese operativa la propria presenza oltre il territorio: essi non svolgevano soltanto funzioni amministrative o commerciali, ma contribuivano a produrre appartenenza, protezione e rappresentazione della comunità nazionale fuori dal territorio dello Stato. Attraverso registrazioni anagrafiche, certificazioni, attività di assistenza, tutela degli interessi economici, protezione diplomatica e mediazione con le autorità locali, i consolati rendevano concretamente operative relazioni che la distanza geografica avrebbe altrimenti rischiato di interrompere. Tali funzioni risultavano particolarmente evidenti nel caso italiano. Le grandi circoscrizioni consolari del Mediterraneo, dell'Estremo Oriente e quindi delle Americhe costituirono i nodi di una rete

¹³ Cf. ora S. BERHE, O. DE NAPOLI (a cura di), *Citizens and Subjects of the Italian Colonies. Legal Constructions and Social Practices, 1882-1943*, London-New York, 2021.

¹⁴ Cf. F. BALLETTA, G. ROSOLI (a cura di), *Un secolo di emigrazione italiana 1876-1976*, Roma, 1978.

¹⁵ NUZZO, *Origini di una scienza*, cit., p. 169 ss.; E. AUGUSTI, *Storie e storiografie dei Consolati in Oriente tra Otto e Novecento*, in *Historia et Ius*, n. 11, 2017, pp. 1-17; vedi senz'altro M. AGLIETTI, M. GRENET, F. JESNÉ (dir.), *Consoli e consolati italiani dagli Stati preunitari al fascismo (1802-1945)*, Roma, 2023; resta T. LUKE T. LEE, J. QUIGLEY, *Consular Law and Practice*, 3ª ed., Oxford, 2008.

attraverso cui lo Stato cercò di mantenere un rapporto stabile con una popolazione ormai distribuita su scala globale. In alcuni contesti, soprattutto nel Mediterraneo orientale e negli spazi imperiali, le istituzioni consolari esercitarono persino funzioni giurisdizionali, mentre il sistema delle protezioni consentiva di estendere forme differenziate di tutela giuridica oltre i confini nazionali. Si trattava di pratiche che affondavano le proprie radici in una lunga tradizione mediterranea sviluppatasi tra età medievale ed età moderna prevalentemente per ragioni commerciali e successivamente rielaborata dagli Stati nazionali dell'Ottocento per rafforzare, grazie ai principi di personalità del diritto ed extraterritorialità, le garanzie di protezione dei cittadini italiani fuori dai confini dello Stato e sostenere, spesso con pratiche di “ingerenza silenziosa”, strategie coloniali di più ampio respiro¹⁶.

La cittadinanza per discendenza deve essere letta all'interno di questo spazio complesso. Essa non rappresentava un'eccezione rispetto alla logica dello Stato nazionale, ma una delle tecniche attraverso cui gli ordinamenti cercarono di assicurare continuità giuridica e politica a popolazioni ormai disperse, per ragioni diverse, ben oltre il territorio dello Stato. Non sorprende, allora, che la giurisprudenza abbia tradizionalmente qualificato la cittadinanza *iure sanguinis* come oggetto di riconoscimento e non di acquisizione: il procedimento non era concepito come fonte di una nuova appartenenza, ma come accertamento di uno status ritenuto preesistente in forza della continuità genealogica. Più che attribuire la cittadinanza, il diritto era chiamato a riconoscere l'esistenza di un legame che si presumeva sopravvivesse alla distanza e al trascorrere delle generazioni. È precisamente questa concezione dell'appartenenza, maturata nell'età delle grandi migrazioni, delle ambizioni coloniali e della proiezione internazionale degli Stati nazionali, che la riforma del 2025 è oggi chiamata a ragionare e ridefinire.

4. Concludendo. La riforma del 2025 e le nuove geografie della comunità politica

Una parte significativa della dottrina costituzionalistica ha osservato come la riforma del 2025 non si limiti a modificare i requisiti di accesso alla cittadinanza, ma incida sulla stessa configurazione dello *status civitatis*, sollevando questioni relative alla tutela dell'affidamento, alla ragionevolezza delle differenziazioni introdotte e al rapporto tra continuità genealogica e legame effettivo con la comunità nazionale¹⁷. Il riferimento al «legame effettivo», così come richiamato in apertura e operato dalla Corte Costituzionale, assume qui un significato che va oltre la specifica vicenda normativa: esso non introduce infatti un tema nuovo nella storia della cittadinanza, ma attribuisce una rinnovata centralità a un criterio che il legislatore del 2025 ha posto al centro della ridefinizione dell'appartenenza nazionale, e che poi gli stessi lavori parlamentari che hanno accompagnato la conversione del decreto-legge

¹⁶ Cf. M. BENTON, *A Search for Sovereignty. Law and Geography in European Empires, 1400–1900*, Cambridge, 2010; T. KAYAOĞLU, *Legal Imperialism: Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China*, Cambridge/New York, 2010. Vedi anche E. AUGUSTI, *La giurisdizione consolare in Oriente: dal primato genovese alla sparizione. Spunti per una riflessione*, in V. LAVENIA (a cura di), *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica*, in *Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616)*, San Ginesio, 16-17 settembre 2016, Macerata, 2018, pp. 153-189.

¹⁷ Cf. L. STAMME, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali: criticità della nuova riforma approvata con d.l. 36 del 2025*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 6, 2025, pp. 117-143; G. BONATO, *La cittadinanza italiana dopo la legge n. 74 del 2025: i dubbi di costituzionalità della nuova disciplina*, in *Judicium*, 2026; G. PERIN, «La patria dei padri è la patria dei figli». Le conseguenze della riforma della cittadinanza sui minori nati all'estero e residenti in Italia, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 3, 2025.

hanno descritto, guardando all'intervento non come al superamento del principio dello *ius sanguinis*, ma al tentativo di «coniugare tale principio con la sussistenza di vincoli effettivi ed attuali con la comunità nazionale»¹⁸.

La riforma non sostituisce dunque una logica dell'appartenenza con un'altra. Essa interviene piuttosto sul loro equilibrio, ridimensionando la capacità della sola continuità genealogica di fondare un rapporto giuridicamente rilevante con la comunità politica e attribuendo maggiore rilievo a criteri di effettività, prossimità e partecipazione¹⁹. D'altronde, è la stessa genesi del provvedimento a chiarire la natura di questa trasformazione: la riforma nasce infatti (vale ricordarlo) come decreto-legge adottato in presenza di esigenze ritenute dal Governo attuali e urgenti²⁰. Nei lavori preparatori emerge con chiarezza una preoccupazione specifica: l'eccezionale incremento delle domande di riconoscimento della cittadinanza provenienti dall'estero e il conseguente impatto sulle strutture consolari, sugli uffici comunali e sull'amministrazione della giustizia. Il riferimento all'urgenza amministrativa contribuisce certamente a spiegare le ragioni dell'intervento; non ne esaurisce però la portata. Non è probabilmente irrilevante che una questione concernente la trasmissione della cittadinanza sia stata affrontata attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza. Al di là delle esigenze contingenti richiamate dal Governo, la scelta della fonte colloca infatti il tema entro la grammatica dell'effettività, della prossimità e dell'integrazione alla vita della comunità politica. Categorie certamente centrali per il buon andamento dell'azione pubblica, ma che qui non vengono impiegate soltanto per organizzare procedure o razionalizzare apparati amministrativi, quanto altresì per incidere sulla stessa rappresentazione del legame tra individuo e comunità politica, suggerendo che la continuità genealogica, da sola, non costituisca più un criterio sufficiente di appartenenza. La pressione esercitata sugli apparati chiamati ad accertare la cittadinanza costituisce infatti il contesto entro cui la riforma prende forma, ma non coincide con il suo significato storico. Ciò che viene in discussione non è soltanto la gestione di un elevato numero di domande di riconoscimento, bensì il criterio stesso attraverso cui la comunità nazionale decide fino a quale distanza nello spazio e nel tempo continuare a riconoscersi.

Da una prospettiva storico-giuridica, la questione può essere formulata in termini ancora più ampi. Se, come si è visto, la cittadinanza per discendenza si è storicamente collocata all'interno di un più ampio insieme di strumenti destinati a mantenere continuità giuridiche e politiche oltre la mobilità e la distanza, lo *ius sanguinis* può essere letto non soltanto come una modalità di attribuzione della cittadinanza, ma come una particolare tecnica di organizzazione dell'appartenenza. Mentre, dicevamo, lo *ius soli* àncora la comunità politica a uno spazio determinato, lo *ius sanguinis* ne assicura la continuità attraverso le generazioni. Le due logiche non identificano modelli contrapposti di cittadinanza, ma differenti modalità attraverso cui gli ordinamenti moderni hanno cercato di governare il rapporto tra appartenenza, mobilità e comunità politica. In questo senso, la limitazione generazionale introdotta dalla riforma del 2025 non ridefinisce soltanto l'accesso alla cittadinanza, ma interviene sul modo stesso in cui la comunità nazionale costruisce la propria continuità nel tempo, stabilendo fino a quale “distanza genealogica” l'appartenenza possa continuare a produrre effetti giuridici e politici. Come è stato osservato nella riflessione contemporanea

¹⁸ Camera dei Deputati, III Commissione (Affari esteri e comunitari), *Parere sul disegno di legge C. 2402*, seduta del 19 maggio 2025.

¹⁹ Sul pluralizzarsi delle forme dell'appartenenza politica e sulla trasformazione contemporanea della comunità nazionale, vedi ora A. STERPA, *Nazione plurale. Le trasformazioni della comunità politica nell'età della globalizzazione*, Napoli, 2025.

²⁰ D.l. 28 marzo 2025, n. 36, *Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza*, quindi L. 23 maggio 2025, n. 74, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza*, in G.U., n. 118, 23 maggio 2025.

sui confini e sulla cittadinanza²¹, i processi di inclusione ed esclusione non operano soltanto attraverso la delimitazione dello spazio politico, ma anche mediante la definizione dei limiti temporali dell'appartenenza.

I confini della cittadinanza sono dunque al tempo stesso spaziali e temporali: essi definiscono non soltanto dove si colloca la comunità politica, ma anche fino a quale distanza nel tempo essa sia disposta a proiettare la propria continuità. È probabilmente questo il profilo più interessante che emerge dalla vicenda contemporanea. La controversia sullo *ius sanguinis* non riguarda soltanto gli italiani all'estero, né esclusivamente la gestione amministrativa delle domande di riconoscimento. Essa investe il modo in cui lo Stato contemporaneo pensa le appartenenze che eccedono il territorio e interroga un modello che, per oltre un secolo, ha consentito di mantenere relazioni giuridiche, politiche e culturali con popolazioni distribuite ben oltre i confini nazionali.

Non è privo di significato che il medesimo provvedimento, mentre limita la trasmissione della cittadinanza per discendenza, introduca contestualmente specifiche misure rivolte ai discendenti di cittadini italiani residenti all'estero²². La relazione tra Stato e diaspora non viene dunque semplicemente recisa. Piuttosto, essa sembra essere sottoposta a una ridefinizione dei propri strumenti giuridici. Ciò che muta non è l'esistenza del legame, bensì il modo in cui esso viene riconosciuto, amministrato e politicamente valorizzato.

La questione assume una rilevanza ancora maggiore se osservata alla luce della storia delle comunità italiane nel mondo. Per oltre un secolo, cittadinanza per discendenza, nazionalità, reti consolari, protezione diplomatica e successivamente rappresentanza politica delle collettività all'estero hanno costituito parti di una medesima architettura istituzionale attraverso cui lo Stato italiano ha mantenuto relazioni con popolazioni distribuite ben oltre il territorio nazionale. A questa storia appartengono non soltanto i consolati e le ambasciate, ma anche le scuole italiane all'estero, gli Istituti Italiani di Cultura, il progressivo riconoscimento delle diaspore come interlocutori politici e, più recentemente, il voto oltreconfine. Letta da questa prospettiva, l'emigrazione non appare semplicemente come una “fuoriuscita di popolazione”, ma come uno dei luoghi nei quali la comunità nazionale ha continuato a essere “immaginata”, rappresentata e riprodotta al di là dei confini dello Stato.

Proprio per questo, la crescente centralità del criterio dell'effettività solleva interrogativi che eccedono il perimetro della disciplina della cittadinanza. Se per oltre un secolo lo Stato ha investito risorse politiche, amministrative e simboliche nella costruzione di legami con le proprie comunità all'estero, occorre chiedersi quale significato assuma oggi una ridefinizione dell'appartenenza fondata prevalentemente sulla prossimità territoriale e sulla partecipazione immediata alla vita della comunità nazionale. Il problema non consiste soltanto nello stabilire chi possa continuare a essere cittadino, ma nel comprendere quale valore venga attribuito a quella lunga storia di relazioni che lo Stato italiano ha contribuito a costruire oltre i propri confini.

Non è probabilmente irrilevante che tali questioni riemergano in una fase storica nella quale il tema della cittadinanza è tornato al centro del dibattito pubblico, come ha mostrato anche il recente confronto referendario. Al di là del suo specifico oggetto e del suo esito, esso segnala la persistenza di interrogativi che attraversano da lungo tempo la storia della cittadinanza moderna: chi appartiene alla comunità politica, attraverso quali criteri e

²¹ Cf. E. BALIBAR, *Noi, cittadini d'Europa? Le frontiere, lo Stato, il popolo*, Roma, 2004; sempre attuali le riflessioni di E. RIGO, *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Roma, 2007; per un nuovo orientamento della storiografia giuridica in questo senso vedi ora M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE (eds.), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History*, Frankfurt am Main, 2016.

²² Art. 1-bis, d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv. in l. 23 maggio 2025, n. 74.

secondo quali forme di riconoscimento. La questione, del resto, non riguarda soltanto chi possa entrare a far parte della comunità politica, ma anche il modo in cui lo Stato contemporaneo tende sempre più a misurare i legami di appartenenza, di presenza e di mobilità secondo criteri di effettività, prossimità e governabilità. Ma forse la domanda può essere formulata anche in termini diversi. Che cosa accade quando una comunità politica ridefinisce i confini della propria continuità storica? E fino a quale distanza nello spazio e nel tempo una nazione continua a riconoscersi come tale?

Riferimenti bibliografici

AGLIETTI M., GRENET M., JESNÉ F. (dir.), *Consoli e consolati italiani dagli Stati preunitari al fascismo (1802-1945)*, Roma, 2023.

AUGUSTI E., *Verso la nazione. Un itinerario concettuale tra Sette e Ottocento*, in F. LAMBERTI, M.L. TACELLI, U. VILLANI LUBELLI (a cura di), *Diritto, storia, istituzioni. Liber amicorum Giancarlo Vallone*, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Nuova Serie, tomo II, Napoli, 2024, pp. 109-138.

AUGUSTI E., *La giurisdizione consolare in Oriente: dal primato genovese alla sparizione. Spunti per una riflessione*, in V. LAVENIA (a cura di), *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica*, in *Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616). San Ginesio, 16-17 settembre 2016*, Macerata, 2018, pp. 153-189.

AUGUSTI E., *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo*, Torino, 2022.

AUGUSTI E., *Storie e storiografie dei Consolati in Oriente tra Otto e Novecento*, in *Historia et Ius*, n. 11, 2017, pp. 1-17.

AUGUSTI E., *Ripensare la nazione ottocentesca. Vecchi e nuovi paradigmi tra storia, diritto e globalità*, in M. MECCARELLI (a cura di), *Reading the crisis. Legal, Philosophical and Literary Perspectives*, Madrid, 2017, pp. 65-97.

BALIBAR É., *Noi, cittadini d'Europa? Le frontiere, lo Stato, il popolo*, Roma, 2004.

BALLETTA F., ROSOLI G. (a cura di), *Un secolo di emigrazione italiana 1876-1976*, Roma, 1978.

BENHABIB S., *The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens*, Cambridge, 2004.

BERHE S., DE NAPOLI O. (a cura di), *Citizens and Subjects of the Italian Colonies. Legal Constructions and Social Practices, 1882-1943*, London-New York, 2021.

BONATO G., *La cittadinanza italiana dopo la legge n. 74 del 2025: i dubbi di costituzionalità della nuova disciplina*, in *Judicium*, 2026.

CHOATE M. I., *Emigrant Nation. The Making of Italy Abroad*, Cambridge (MA), 2008.

COSTA P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari, 1999-2001.

DI CESARE D., *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Torino, 2017.

HALPÉRIN J.-L., *Spatializing Law in a Comparative Perspective of Legal History*, in *Extrême-Orient Extrême-Occident*, n. 40, 2016, pp. 207-218.

MECCARELLI M., SOLLA SASTRE M. J. (a cura di), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, Frankfurt am Main, 2016.

NUZZO L., *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, 2012.

PERIN G., «La patria dei padri è la patria dei figli». *Le conseguenze della riforma della cittadinanza sui minori nati all'estero e residenti in Italia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 3, 2025.

PIFFERI M., *Exceptionality and Common Features of Migration Law in the Age of Mass Migration*, in NUZZO L., SPECIALE G., PIFFERI M., VANO C. (a cura di), *Legal Responses to Mass Migration. From the Nineteenth Century to World War II*, London-New York, 2024, pp. 15-34.

RIGO E., *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Roma, 2007.

ROSSI E., *Del patronato degli emigranti in Italia e all'Estero, Relazione al Primo Congresso Geografico Italiano (Genova 1892)*, Roma, 1893

SASSEN S., *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Milano, 1999.

STAMME L., *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali: criticità della nuova riforma approvata con d.l. 36 del 2025*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 6, 2025.

STERPA A., *Nazione plurale. Le trasformazioni della comunità politica nell'età della globalizzazione*, Napoli, 2025

TRUCCO D., *Al di là del “sangue” e del “suolo”: osservare la cittadinanza italiana a partire dall'implementazione della legge*, in *Studi Emigrazione*, LX, n. 231, 2023, pp. 433-448.